

## CENTRO DI RICERCA CEREALICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI

Prot. n. 88647 del 14/10/2024

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE** (cod. progr. n. 647\_08.10.2024)

**OGGETTO:** Approvazione dello schema di *“Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della commercializzazione, della varietà di riso ‘Paganini’”*, da stipularsi con la ditta S.I.S.-SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa.

### IL DIRETTORE

Prof. Nicola Pecchioni, nominato con decreto presidenziale CREA n. 0121424 del 23 dicembre 2021

**VISTO** il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge 6 luglio 2002, n. 137;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

**VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante *“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

**VISTO** il decreto commissariale CREA 6 aprile 2017 n. 57 di istituzione, a decorrere dal 1° maggio 2017, dei 12 Centri di ricerca in cui è articolato scientificamente l'Ente;

**VISTO** lo Statuto del CREA approvato con decreto commissariale n. 0102568 del 10 novembre 2023 ed adottato, con decreto interministeriale n. 0007439 del 9 gennaio 2024, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

**VISTI** il *“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”* ed il *“Regolamento di Amministrazione e Contabilità”* del CREA, adottati rispettivamente con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111/2022 e n. 112/2022, assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2024, con cui il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del CREA per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e la successiva riunione di insediamento dello stesso in data 11 aprile 2024, giusto verbale n. 1/2024;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2024 assunta nella seduta dell'11 aprile 2024 con cui la dott.ssa Laura Proietti è stata nominata in sostituzione del Direttore Generale del CREA ed il successivo decreto presidenziale prot. 0032241 del 12 aprile 2024 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale f.f. con decorrenza 12 aprile 2024;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale CREA prot. n. 0024805 del 18 marzo 2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA e relativa nota di trasmissione UDG5 prot. n. 0026193 del 23 marzo 2022;

**VISTO** l'art. 3, lettera *j*) dello Statuto CREA in applicazione del quale l'Ente promuove, come attività istituzionale, processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in collaborazione con le Regioni, le amministrazioni locali e il tessuto produttivo;

**VISTO** l'art. 11.9, lettere *g*) e *h*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento sopraindicato che affida al Direttore di Centro il compito di avviare le procedure per la valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale fino all'individuazione dei soggetti per la successiva stipula dei contratti, di predisporre le bozze preliminari dei suddetti contratti e dare esecuzione agli stessi stipulati dal Direttore Generale CREA;

**TENUTO CONTO** che il Centro di ricerca Cerealcoltura e Colture Industriali (CREA-CI) effettua, presso le proprie sedi territoriali, attività di miglioramento genetico e varietale nelle filiere dei cereali e delle colture industriali per alimentazione umana, animale e per impieghi *non-food*;

**TENUTO CONTO** che il CREA, con due suoi Centri di ricerca (CI-Cerealcoltura e Colture Industriali, GB-Genomica e Bioinformatica) e S.I.S.-SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa sono stati partner nel progetto di ricerca H2020 "*New commercial European RICE (Oryza sativa) harbouring salt tolerance alleles to protect the rice sector against climate change and apple snail (Pomacea insularum) invasion*", denominato con l'acronimo "NEURICE", di durata quadriennale (2016-2019), conclusosi il 29 febbraio 2020;

**CONSIDERATO** che nell'ambito del progetto di ricerca "NEURICE", CREA e S.I.S.-SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa hanno congiuntamente sviluppato nuove linee di riso delle quali:

- alcune destinate, nel breve tempo, ad essere proposte all'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed eventualmente al deposito di privativa comunitaria per ritrovati vegetali CPVO
- altre necessitano di ulteriori valutazioni agronomiche, merceologiche e qualitative

**CONSIDERATO** che CREA e S.I.S.-SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa hanno congiuntamente sviluppato una nuova varietà di riso denominata 'Paganini':

- iscritta, con D.M. n. 130703 del 1° marzo 2023 (G.U. 13 marzo 2023, n. 61), nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
- per la quale è stata rilasciata, a titolarità congiunta, privativa comunitaria per ritrovati vegetali presso il CPVO (n. 66603 del 22 aprile 2024)

**CONSIDERATO** che CREA e S.I.S.-SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa, allo scopo di regolarne i termini di tutela e valorizzazione commerciale, hanno stipulato (prot. CREA n. 45423 del 12 marzo 2023), un contratto di gestione in co-titolarità del materiale vegetale derivato dal progetto "NEURICE", dal quale è stata sviluppata la varietà di riso 'Paganini';

**PRESO ATTO** che presso la sede di Vercelli del CREA-CI è mantenuta in purezza la varietà di riso 'Paganini' come indicato nel D.M. n. 130703 del 1° marzo 2023 (G.U. 13 marzo 2023, n. 61);

**CONSIDERATO** necessario che il CREA, in applicazione dell'art. 7 del contratto di gestione in cotitolarità stipuli con S.I.S.-SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa un contratto di licenza esclusiva onde consentire alla stessa di avviare l'attività di diffusione commerciale della varietà di riso 'Paganini';

**PRESO ATTO** che i contratti dai quali deriva un'entrata per la Pubblica Amministrazione non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*) e, che pertanto non si applicano le modalità di scelta del contraente nello stesso previste, fatto salvo il rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, sanciti dall'art. 4 del decreto medesimo, che devono in ogni caso essere osservati nelle relative procedure;

**VISTI** gli artt. 11 e 16 del "*Regolamento di Organizzazione e Funzionamento*" del CREA che individuano tra i compiti del Direttore Generale e dei Direttori dei Centri la stipula di diverse tipologie di contratti di valorizzazione;

**RITENUTO** di dover procedere alla stipula con S.I.S.-SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa di un contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della commercializzazione, della varietà di riso 'Paganini'"

#### **ASSUME LA DETERMINAZIONE**

per quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e ne rappresentano la logica e conseguenti motivazioni nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa

#### **Art. 1**

Di approvare lo schema del "*Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della commercializzazione, della varietà di riso 'Paganini'*" allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione direttoriale, da stipularsi con la ditta S.I.S.-SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa (San Lazzaro di Savena, BO).

#### **Art. 2**

Di individuare il Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali per la esecuzione degli aspetti amministrativi, contabili e tecnici relativi al Contratto.

#### **Art. 3**

La presente determina viene trasmessa al CREA-Ufficio Trasferimento tecnologico (UDG5) per i successivi adempimenti di competenza e della stessa verrà data adeguata pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

F.to Il Direttore  
(Prof. Nicola Pecchioni)

**CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE, DELLA VARIETA' DI RISO 'PAGANINI'**

TRA

**Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria** (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona della dott.ssa Laura Proietti, nella sua qualità di Direttore Generale f.f., nata a ..... il .....

E

**S.I.S-Società Italiana Sementi spa** (di seguito DITTA) con sede legale in Via Mirandola, 5 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Codice Fiscale e Partita IVA 03585111200, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di BF spa, nella persona del sig. Mauro Tonello, nella sua qualità di Legale Rappresentante, nato a ..... il .....

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dal D.Lgs. n. 454/1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2015, persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con decreto commissariale n. 0102568 - 10/11/2023 ed adottato, con decreto interministeriale n. 0007439 - 09/01/2024, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- il CREA promuove come attività istituzionale, ai sensi dell'art. 3, lettere i) del proprio Statuto, processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in collaborazione con le Regioni, le amministrazioni locali e il tessuto produttivo;
- il CREA intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture scientifiche, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- il CREA e la DITTA hanno congiuntamente sviluppato una varietà di riso denominata 'Paganini' iscritta (codice SIAN n. 21318), con D.M. 01/03/2023 n. 130703 (G.U. 13/03/2023, n. 61), nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per la stessa è stata rilasciata dal Community Plant Variety Office (CPVO) relativa privativa comunitaria per ritrovati vegetali (n. 66603 - 22/04/2024), a titolarità congiunta;
- il Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI), come indicato nel D.M. 01/03/2023 n. 130703, è co-responsabile, insieme alla DITTA, del mantenimento in purezza della varietà di riso 'Paganini';
- i costitutori della varietà di riso 'Paganini', come risultante in SIAN-Registri Varietà Vegetali, sono la DITTA, il Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB) ed il Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI);
- il CREA e la DITTA, allo scopo di regolarne i termini di tutela e valorizzazione commerciale, hanno stipulato (prot. CREA n. 45423 - 12/05/2023), un contratto di gestione in co-titolarità del materiale vegetale derivato dal progetto "NEURICE", dal quale è stata sviluppata la varietà di riso 'Paganini';
- l'art. 7 di detto contratto di gestione in co-titolarità stabilisce che la DITTA sia la parte responsabile delle attività di valorizzazione e sfruttamento commerciale delle varietà/privative derivate, previa stipula di uno specifico contratto di licenza esclusiva;
- il CREA-CI, in forza della maggiore quota di co-titolarità, tra i due Centri di ricerca CREA coinvolti, con determina direttoriale n. 647 - 08/10/2024 (Prot. CREA.....), ha approvato lo schema di contratto di licenza esclusiva per la commercializzazione nei Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD, e specificamente al gruppo "Cereals", della varietà di riso 'Paganini';

- il CREA e la DITTA intendono con la presente stipula (di seguito contratto) definire, reciprocamente, i termini e le condizioni per la concessione, mediante licenza esclusiva, del diritto di moltiplicare, ai fini della diffusione commerciale, la varietà di riso 'Paganini'

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

#### **Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio**

Il CREA e la DITTA, congiuntamente, concordano che la moltiplicazione sementiera della varietà di riso 'Paganini' potrà essere effettuata in Italia e nell'intero territorio dell'Unione Europea per la successiva commercializzazione nei Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "Cereals".

La DITTA, anche mediante aziende/società ad essa collegate e/o sublicenziatarie:

- attuerà l'attività di moltiplicazione sementiera e commercializzazione nei soli territori indicati al paragrafo precedente
- distribuirà sul mercato extra-UE, esclusivamente seme di categoria Certificato di ultima riproduzione ammessa nel Paese di esportazione

Il CREA e la DITTA, congiuntamente, concordano che per l'eventuale diffusione commerciale in altri Paesi non aderenti agli schemi di certificazione sementiera OECD, per il gruppo "Cereals", dovranno essere corrisposte le stesse royalties indicate all'art. 6.

#### **Art. 3 - Sublicenze**

Ai fini della diffusione commerciale, la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre aziende/società con le quali potrà sottoscrivere appositi contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione per le proprie finalità commerciali, che dovranno rispettare i diritti nascenti dal presente contratto che avranno termine contestualmente alla scadenza o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo.

Le aziende/società che sottoscriveranno contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione potranno operare, per le attività connesse, esclusivamente nel territorio contrattuale indicato al precedente art. 2, ed effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della DITTA.

#### **Art. 4 - Costitutore e responsabilità del mantenimento in purezza**

Il CREA, mediante il Centro di ricerca Cerealcoltura e Colture Industriali ed il Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica, e la DITTA, reciprocamente, si riconoscono quali co-costitutori della varietà di riso 'Paganini', mentre il Centro di ricerca Cerealcoltura e Colture Industriali e la DITTA, reciprocamente, si riconoscono co-responsabili del suo mantenimento in purezza.

Ai fini della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, concessa dal CPVO, i nominativi da riportare, quali co-costitutori, sono gli autori che hanno partecipato alla selezione della varietà nell'ambito del progetto "NEURICE", così come indicati nell'art. 5.1 del contratto di gestione in co-titolarità di cui in premessa.

La DITTA assume, con il presente contratto, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà.

Il CREA, o soggetti da esso delegati, hanno la facoltà dietro semplice richiesta ed a loro spese, di verificare la purezza genetica e l'adeguatezza degli schemi di moltiplicazione adottati dalla DITTA o suoi sub-licenziatari e/o moltiplicatori.

## **Art. 5 - Durata del contratto**

Il presente contratto avrà durata pari alla vita commerciale della varietà, salvo quanto previsto nei successivi artt. 12 e 13, ed avrà decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione.

## **Art. 6 - Gestione finanziaria e corrispettivi**

La DITTA si impegna a sostenere il costo di mantenimento annuale della privativa comunitaria per ritrovati vegetali CPVO fino alla scadenza del presente contratto e comunque fino alla sua eventuale risoluzione ed il CREA provvederà a rimborsare alla DITTA, a seguito della presentazione della documentazione di pagamento, la quota di propria competenza.

La DITTA invierà ogni anno al CREA, o a soggetti da esso delegati, alla fine della campagna di vendita e al più tardi entro il mese di luglio, una dichiarazione relativa ai volumi di sementi certificate complessivamente vendute, incluse quelle poste in commercio dai sub-licenziatari.

I quantitativi invenduti di seme certificato saranno constatati a mezzo verbale ufficiale di giacenza redatto dal CREA-Centro di ricerca Difesa e Certificazione (di seguito CREA-DC) o da organi terzi preposti nei singoli Stati oppure da terzi demandati dal CREA e dalla DITTA per eventuali controlli e sopralluoghi.

In caso di distruzione o vendita a macina del prodotto in giacenza, la DITTA dovrà produrre dichiarazione attestante l'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero.

A partire dalla campagna di vendita 2024, le royalties dovute al CREA, come indicate nella tabella sottostante, saranno fatturate dallo stesso, o da soggetto da esso delegato, e corrisponderanno a:

<b>Categoria certificazione sementiera</b>	<b>Royalties da versare al CREA (€/tonnellata)</b>
Pre-base, Base, R1	
R2	

Il calcolo delle royalties da versare è da intendersi IVA esclusa ed è relativo al volume dei quantitativi certificati e venduti, al netto delle giacenze documentate a mezzo di apposito verbale redatto dal CREA-DC o da organi terzi preposti nei singoli Stati oppure da terzi demandati dal CREA e dalla DITTA per eventuali controlli e sopralluoghi.

Nel caso in cui, la varietà di riso 'Paganini' fosse ammessa alla coltivazione nell'ambito del disciplinare di produzione della denominazione comunitaria protetta 'IGP Riso Nano Vialone Veronese' di cui al Reg. CE n. 1263/1996, così come modificato dal Reg. UE n. 915/2020, la sola royalty riferita alla categoria di certificazione sementiera R2, sarà automaticamente adeguata, se di importo inferiore, allo stesso valore (€/tonnellata) che il CREA riscuote, da soggetti licenziatari, della varietà di riso 'Vialone nano' della quale è costitutore, ed unica varietà attualmente ammessa alla coltivazione per l'ottenimento di 'IGP Riso Nano Vialone Veronese'.

Le royalties verranno rivalutate a partire dal 5° anno di applicazione del presente contratto, ed ogni 5 anni, in misura non inferiore alla somma del tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente. La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Le royalties incassate dal CREA saranno ripartite come di seguito:

- 60% al Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali
- 40% al Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

Il CREA e la DITTA monitoreranno l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste e dei termini di pagamento stabiliti riservandosi, congiuntamente, in caso di inadempienze, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del presente contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti al CREA, qualora essi non avvengano tramite soggetto da esso delegato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ed il

corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL-BNP Paribas (IBAN: IT19S0100503382000000218660 --- BIC/SWIFT: BNLIITRR), indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate in fattura ed il numero della fattura stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle sementi, permettendo al CREA, o ad altri soggetti da esso delegati, di esaminare e verificare, a richiesta, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

#### **Art. 7 - Obiettivi di vendita**

La DITTA si impegna alla diffusione commerciale nel territorio contrattuale della varietà come indicato nella tabella sottostante. Il piano di sviluppo e diffusione, si riferisce all'obiettivo minimo di produzione certificata e vendita relativa ai quantitativi derivati dal seme certificato, e comprensivo dei quantitativi derivanti dalle eventuali sub-licenze rilasciate:

<b>PIANO DI SVILUPPO E DIFFUSIONE (t/annue di seme certificato e venduto)</b>					
<b>Categoria di certificazione sementiera</b>	<b>Anno</b>				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Pre-base / Base					
R1					
R2					

La DITTA accetta di revisionare il piano di sviluppo e diffusione per i quinquenni successivi al primo con atti scritti integrativi.

La DITTA per tutta la durata del presente contratto si farà carico delle procedure di certificazione sementiera, anche mediante ditte sementiere da essa incaricate, movimentazione del materiale di riproduzione nonché delle relative incombenze di natura fitosanitaria, anche a nome del CREA, nell'intero territorio contrattuale.

La DITTA, con la stipula del presente contratto si impegna:

- a commercializzare, anche mediante suoi sub-licenziatari, esclusivamente seme certificato
- a realizzare l'attività di moltiplicazione nel pieno rispetto della normativa sementiera e fitosanitaria che ne disciplina la certificazione nel territorio contrattuale

#### **Art. 8 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione**

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, il CREA e la DITTA si riservano la facoltà di attuare controlli, anche attraverso soggetti da essi delegati, durante le fasi di moltiplicazione, lavorazione e commercializzazione del seme fornendo informativa scritta con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA, o soggetto da esso delegato, in qualsiasi momento, potranno richiedere la quantità di semente commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti dei licenziatari.

La DITTA riconosce al CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite soggetti da esso delegati ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA, o soggetti da esso delegati, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda i sub-licenziatari.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine del CREA su ogni documento di qualsiasi natura destinato a terzi, nel

quale sia riprodotto, pubblicizzato, descritto o altrimenti indicato il nome della varietà di riso 'Paganini'.

La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri magazzini nonché a superfici agricole, al personale del CREA, oppure a loro delegati, per la verifica di quanto dichiarato, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

#### **Art. 9 - Mutazioni**

Qualsiasi mutazione della varietà di riso 'Paganini' individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA. Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici e resta inteso che esso è di proprietà del CREA e della DITTA. La DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una candidata nuova cultivar, il CREA e la DITTA potranno stipulare un nuovo contratto di licenza per il quale si riservano di definire, congiuntamente, gli aspetti economici, per moltiplicare e commercializzare le sementi certificate di tale mutazione qualora ne avvenga la registrazione varietale e la protezione comunitaria con nuova denominazione, fermo restando i diritti patrimoniali in capo al CREA ed alla DITTA, in parti uguali, e quanto già stabilito nel contratto di gestione in co-titolarità di cui in premessa.

#### **Art. 10 - Garanzie**

La varietà di riso 'Paganini' viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Il CREA non garantisce in alcun modo che la varietà oggetto del presente contratto:

- non sia stata oggetto di contraffazione da parte di terzi
- abbia idoneità ad un particolare uso né la sua immunità da difetti di qualsivoglia natura

#### **Art. 11 - Clausola di manleva**

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovessero essere avanzate da terzi nei suoi confronti, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

#### **Art. 12 - Contraffazioni**

Con la sottoscrizione del presente contratto la DITTA, e/o anche aziende/società collegate e/o sub-licenziatarie, si impegnano a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la DITTA, e/o anche aziende/società collegate e/o sub-licenziatarie, vengano a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati della varietà dovranno darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di presunta contraffazione o usi non autorizzati, supportati da elementi concreti, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte in difesa dei reciproci diritti patrimoniali secondo quanto disposto nel contratto di gestione in co-titolarità di cui in premessa.

#### **Art. 13 - Inadempimenti, risoluzione del contratto, restituzione della varietà e divieto di cessione**

Il CREA e la DITTA, concordemente, si riservano di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati.

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa dal CREA a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto, nei casi in cui la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione della varietà e non sia in grado di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita indicati all'art. 7 e non si pervenga ad un accordo sulla rinegoziazione quinquennale delle royalties di cui all'art. 6, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente contratto, la DITTA con effetto immediato non potrà avviare ulteriori moltiplicazioni di alcuna categoria di seme fermo restando quanto disposto nel contratto di gestione in co-titolarità di cui in premessa.

Nel caso di richiesta di risoluzione contrattuale anticipata, la relativa comunicazione dovrà essere inviata al CREA, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro il mese di dicembre trovando applicazione a valersi quale penultima annualità di moltiplicazione e la DITTA si impegna alla sola produzione di semente di categoria R2.

Fermo restando la risoluzione, la DITTA e le aziende/società ad essa collegate e/o sub-licenziatarie potranno procedere alla vendita del seme già certificato in proprio possesso, fino ad esaurimento delle scorte, entro un anno dall'ultima campagna ufficiale di certificazione con obbligo di pagamento delle royalties dovute.

Oltre tale periodo, il seme invenduto andrà distrutto o venduto a macina e la verifica dell'avvenuta distruzione o dell'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da essa delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione o vendita a macina che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta scritta del CREA.

Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata a far fronte alle proprie obbligazioni.

Nel caso di cessione delle azioni della DITTA a terzi, ovvero di operazioni di fusione, incorporazione o di confluenza in altro soggetto, il presente contratto conserverà efficacia solo con il consenso formalmente espresso dal CREA che si riserva di effettuare le necessarie valutazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del presente contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso, se non nei limiti di cui al precedente art. 3.

#### **Art. 14 - Diritto di recesso**

È possibile recedere dal presente contratto, in ogni momento, mediante comunicazione tra le Parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da cui emergano giustificati motivi di recesso. Saranno comunque da pagare gli importi dovuti al CREA, maturati fino al recesso o alla risoluzione del presente contratto, nonché di quelli relativi alle attività di vendita di semente certificata entro un anno dal recesso o dalla risoluzione stessa come indicato al precedente art. 13.

#### **Art. 15 - Oneri fiscali**

Le Parti convengono che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40, comma 1 - D.P.R. n. 131/1986. Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 - 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, sono a carico della DITTA.

#### **Art. 16 - Norme applicabili e controversie**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati ma che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a

definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

#### **Art. 17 - Comunicazioni**

Il CREA, nella persona del Direttore Generale f.f., relativamente al presente contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativi, contabili e tecnici (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione delle royalties, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario) al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali. Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

##### **CREA-CI**

##### **Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali**

S.S. 11 per Torino – km 2,5

13100 Vercelli (VC)

Tel: +39-0161-391134

E-mail: ci.vercelli@crea.gov.it

PEC: ci@pec.crea.gov.it

e, p.c.

##### **CREA-GB**

##### **Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica**

Via San Protaso, 302

29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)

Tel: +39-0523-983758

E-mail: gb@crea.gov.it

PEC: gb@pec.crea.gov.it

##### **CREA-UDG5 | Ufficio Trasferimento tecnologico**

Via Archimede, 59

00197 Roma (RM)

Tel: +39-06-47836257

E-mail: trasferimentotecnologico@crea.gov.it

PEC: trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

##### **S.I.S-Società Italiana Sementi spa**

Via Mirandola, 5

40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel: +39-051-6223111

E-mail: info@sisonweb.com

PEC: sis\_sementi@legalmail.it

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

#### **Art. 18 - Disposizioni generali**

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 17 del presente contratto.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole contrattuali che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possano nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente contratto, costituito da n. 8 pagine, n. 10 premesse e n. 18 articoli, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi della normativa vigente e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

**CREA**

Il Direttore Generale f.f.  
Laura Proietti  
*(firmato digitalmente)*

**S.I.S-SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI SPA**

Il Legale Rappresentante  
Mauro Tonello  
*(firmato digitalmente)*

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

in allegato al **Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della valorizzazione commerciale, della varietà di riso 'Paganini'** tra CREA e S.I.S.-Società Italiana Sementi spa

Il sottoscritto **Mauro Tonello**, C.F.: ....., nato a ..... il ..... nella qualità di Legale Rappresentante di S.I.S.-Società Italiana Sementi spa con sede legale in Via Mirandola, 5 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), Codice Fiscale e Partita IVA 03585111200, e-mail: [info@sisonweb.com](mailto:info@sisonweb.com), PEC: [sis\\_sementi@legalmail.it](mailto:sis_sementi@legalmail.it)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

### D I C H I A R A

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1 c.9 lettera e) della L. n. 190/2012 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di S.I.S.-Società Italiana Sementi spa ed i dirigenti e i dipendenti del CREA
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per S.I.S.-Società Italiana Sementi spa non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: *"I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti"*
- ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti del CREA*, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45/2024 (prot. 67773 del 29/7/2024), pubblicato sul sito istituzionale del CREA, nella sezione *Amministrazione trasparente/Atti generali* al link <https://www.crea.gov.it/atti-generalis> (sottosezione "Codice disciplinare e codice di condotta") e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori di S.I.S.-Società Italiana Sementi spa, per quanto applicabile, il suddetto Codice
- di avere letto e compreso l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali allegata, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati

(firmato digitalmente)

# **INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR)**

## **1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 - 00184 Roma (RM), in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

## **2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI**

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer o DPO*).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: [responsabileprotezionedati@crea.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@crea.gov.it).

## **3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

### **Categorie di dati personali**

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, riguardano esclusivamente il Legale Rappresentante della Ditta/Società (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

### **Fonti dei dati personali**

L'Ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui al "*Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della valorizzazione commerciale, della varietà di riso 'Paganini'*", nonché per gli atti da esso derivanti.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza.

## **4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI**

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA
- 2) società, liberi professionisti, delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino
- 3) Autorità (a.e. giudiziaria, amministrativa, etc) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni
- 4) organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea

## **5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA**

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

## **6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali sono conservati per la durata del contratto sopra richiamato, nonché per l'eventuale successiva stipula di atti ad esso correlati e per tutto il periodo di validità degli stessi. Al termine del contratto o nel caso di interruzione dello stesso, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

## **7. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: [responsabileprotezionedati@crea.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@crea.gov.it).

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'Ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

### **Diritto di accesso**

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA in un formato elettronico di uso comune.

### **Diritto di rettifica**

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

### **Diritto di cancellazione**

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

### **Diritto alla limitazione del trattamento**

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

### **Diritto di opposizione**

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'Ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

### **Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.